

## ***Edilizia e urbanistica - Banca Dati***

**Oggetto:** effetti di salvaguardia della proposta di vincolo paesaggistico

In un ricorso patrocinato dal nostro studio, il T.A.R. per l'Emilia Romagna – Sede di Bologna, con sentenza 19/7/2007 n. 1648, ha deciso che:

1. L'istituto della salvaguardia impone di valutare le domande edilizie alla luce della normativa "in fieri", al solo scopo di non pregiudicarne in anticipo la futura applicazione ed effettività, "ratio" che non può ravvisarsi con riguardo alla repressione dei pregiudizi che già si sono verificati. Se, quindi, il principio di salvaguardia impone il parere di compatibilità paesistica anche se il vincolo è soltanto in via di formazione, certamente non può consentire, nelle more, anche la demolizione degli abusi commessi, non ravvisandosi analogia tra le due situazioni.
2. Il procedimento di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali deve concludersi entro 210 giorni, ai sensi della tabella A, parte I, del DM 13.6.94, n. 495 e, alla scadenza di tale termine, cessano gli effetti di salvaguardia previsti dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. (Nel caso di specie il T.A.R. ha precisato come il corso d'acqua denominato Scolo Muzza non fosse oggetto di alcun vincolo di tutela, né ai sensi dell'art. 82 del DPR 616/77, né ai sensi del PTPR, e fosse anzi stato inserito, con deliberazione di giunta regionale pubblicata il 24.01.01, nell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici. In data 26 febbraio 2001 la Soprintendenza ai Monumenti di Bologna ne aveva proposto il reinserimento nell'elenco dei beni tutelati, con la conseguente applicabilità, secondo il Comune, dell'art. 157/2° c. del T.U. 42/04, che estende la normativa di salvaguardia, e quindi la necessità di autorizzazione paesistica, agli immobili per i quali sia già stata formulata la proposta di vincolo. L'abuso edilizio contestato era stato commesso dopo la scadenza del suddetto termine di 210 giorni e, pertanto, il TAR ha ritenuto che fosse venuto meno ogni effetto di salvaguardia e che l'abuso dovesse essere considerato come commesso in zona esclusa dal vincolo paesaggistico).